

SEGNATURA APOSTOLICA

Il tribunale della Chiesa

ATTUALITÀ

04_02_2011

**Massimo
Introvigne**

Per la prima volta dopo la promulgazione della *Lex propria* per il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, da lui stesso sottoscritta il 21 giugno 2008, Benedetto XVI ha incontrato il 4 febbraio i membri di questo tribunale, una sorta di Cassazione della Chiesa. Retta dal cardinale statunitense Raymond Leo Burke, la Segnatura Apostolica svolge la sua funzione in due campi: **le cause di nullità matrimoniale e le controversie che sorgono all'interno della Chiesa.**

Il Papa ha trattato entrambi questi importanti aspetti. Per quanto riguarda le nullità matrimoniali, Benedetto XVI ha richiamato non solo il recente discorso del 22 gennaio ai giudici e avvocati della Rota Romana, che *La Bussola Quotidiana* ha **presentato e commentato**, ma ha insistito sul fatto che «le annuali allocuzioni pontificie alla Rota Romana» costituiscono un corpus che va costantemente studiato e tenuto presente per capire che cosa la Chiesa si aspetta dai suoi giudici.

Oltre alle considerazioni generali già svolte alla Rota Romana, il Papa ha aggiunto che dalla Segnatura si attende «l'aggiornata raccolta di informazioni sullo stato e l'attività dei tribunali locali attraverso l'annuale relazione che ogni tribunale è tenuto ad inviare alla Segnatura Apostolica; la sistemazione ed elaborazione dei dati che da essi pervengono; l'individuazione di strategie per la valorizzazione delle risorse umane e istituzionali nei tribunali locali, nonché l'esercizio costante della funzione di indirizzo rivolta ai Moderatori dei tribunali diocesani e interdiocesani, ai quali compete istituzionalmente la responsabilità diretta per l'amministrazione della giustizia. Si tratta di un'opera coordinata e paziente, volta soprattutto a fornire ai fedeli un'amministrazione della giustizia retta, pronta ed efficiente, come chiedevo, in

relazione alle cause di nullità matrimoniale, nell'esortazione apostolica postsinodale *Sacramentum caritatis*: "Là dove sorgono legittimamente dei dubbi sulla validità del Matrimonio sacramentale contratto, si deve intraprendere quanto è necessario per verificarne la fondatezza. Bisogna poi assicurare, nel pieno rispetto del diritto canonico, la presenza sul territorio dei tribunali ecclesiastici, il loro carattere pastorale, la loro corretta e pronta attività. Occorre che in ogni Diocesi ci sia un numero sufficiente di persone preparate per il sollecito funzionamento dei tribunali ecclesiastici. Ricordo che è un obbligo grave quello di rendere l'operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli" (n. 29)».

I tribunali degli Stati oggi sono spesso mostruosamente lenti e poco efficienti, ma questa non è una ragione perché la Chiesa li imiti. Nella delicatissima materia matrimoniale i tribunali canonici devono anche dare un esempio di rapidità e di efficienza, afferma il Papa, «perché le cause di nullità matrimoniali siano trattate nel modo più celere e sicuro».

La vigilanza della Segnatura Apostolica sulla retta amministrazione della giustizia, ha aggiunto il Papa, «sarebbe però carente se non comprendesse anche la funzione di tutela della retta giurisprudenza (Cfr Lex propria, art. 111, §1). Gli strumenti di conoscenza e di intervento, di cui la Lex propria e la posizione istituzionale provvedono codesta Segnatura Apostolica, permettono un'azione che, in sinergia con il Tribunale della Rota Romana (Cfr Cost. ap. Pastor bonus, art. 126), si rivela provvidenziale per la Chiesa. Le esortazioni e le prescrizioni con le quali codesta Segnatura Apostolica accompagna le risposte alle Relazioni annuali dei tribunali locali non infrequentemente raccomandano ai rispettivi Moderatori la conoscenza e l'adesione sia alle direttive proposte nelle annuali allocuzioni pontificie alla Rota Romana, sia alla comune giurisprudenza rotale su specifici aspetti che si rivelano urgenti per i singoli tribunali. Incoraggio, pertanto, anche la riflessione, che vi impegnerà in questi giorni, sulla retta giurisprudenza da proporre ai tribunali locali in materia di error iuris quale motivo di nullità matrimoniale». I fedeli, grazie alla Segnatura, devono potere contare in materia di matrimonio su una giurisprudenza uniforme, che scoraggi la ricerca di fori locali ritenuti a ragione o a torto più accomodanti di altri.

Quanto alla composizione delle controversie che sorgono all'interno della Chiesa fra sacerdoti, vescovi e ordini religiosi, e che coinvolgono talora anche i laici, il Papa afferma che si tratta di «un servizio di primaria importanza: la predisposizione di strumenti di giustizia - dalla pacifica composizione delle controversie sino alla trattazione e definizione giudiziale delle medesime - costituisce l'offerta di un luogo di dialogo e di ripristino della comunione nella Chiesa. Se è vero, infatti che l'ingiustizia va

affrontata anzitutto con le armi spirituali della preghiera, della carità, del perdono e della penitenza, tuttavia non si può escludere, in alcuni casi, l'opportunità e la necessità che essa sia fronteggiata con gli strumenti processuali. Questi costituiscono, anzitutto, luoghi di dialogo, che talvolta conducono alla concordia e alla riconciliazione».

La mediazione prima e durante i processi, oggi di moda negli ordinamenti giuridici degli Stati, è da sempre praticata dalla Chiesa. Infatti, ha concluso il Papa, «la giustizia, che la Chiesa persegue attraverso il processo contenzioso amministrativo, può essere considerata quale inizio, esigenza minima e insieme aspettativa di carità, indispensabile ed insufficiente nello stesso tempo, se rapportata alla carità di cui la Chiesa vive». I tribunali non sono sufficienti senza la carità ma nello stesso tempo i tribunali nella Chiesa sono indispensabili: infatti «il Popolo di Dio pellegrinante sulla terra non potrà realizzare la sua identità di comunità di amore se in esso non si avrà riguardo alle esigenze della giustizia».